



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Presidente

Delibera 20181105_1

DELIBERA 5 novembre 2018

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del Protocollo;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017 n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e in particolare, l'articolo 8, comma 6;

VISTE le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle Osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato designato quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

CONSIDERATO altresì che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

CONSIDERATO inoltre che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato attribuito il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità di cui alla citata Convenzione

EMANA

un avviso di richiesta di candidature per la funzione di esperto, a titolo gratuito, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, da esercitare secondo le modalità dei successivi articoli.

Articolo 1

Gli esperti di cui al presente avviso riguarderanno le discipline mediche, giuridiche e socio-psicopedagogiche.

Articolo 2

Gli esperti saranno inseriti in un elenco cui il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale potrà attingere per il conferimento di incarichi di consulenza e per le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà.

Articolo 3

Gli esperti saranno impiegati nella visita di monitoraggio nei luoghi di privazione della libertà in ciascuna delle aree indicate di seguito:

- a) Area psichiatrica e di assistenza alla disabilità
- b) Area della tutela della salute in carcere
- c) Area dell'accoglienza e del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure relative
- d) Area della custodia di polizia
- e) Area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori.

*Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
via San Francesco di Sales, 34 - 00165 Roma
presidenza@garanteypl.it - (+39) 068791741*



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Articolo 4

L'elenco avrà validità di quattro anni. Gli incarichi avranno durata pari all'attività di monitoraggio e saranno ripetibili per il periodo di vigenza degli elenchi.

Articolo 5

I requisiti per essere inseriti nell'elenco sono i seguenti:

- a) **Per le discipline mediche:**
 - 1. Laurea in Medicina e chirurgia (magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento)
 - 2. Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo
 - 3. Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
- b) **Per le discipline giuridiche e socio-psico-pedagogiche:**
 - 1. Laurea in Giurisprudenza, Sociologia e ricerca sociale, Psicologia, Servizio sociale e politiche sociali e Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o equipollenti (magistrale o vecchio ordinamento).
- c) **Per le discipline mediche dell'area di cui alla lettera a) dell'art. 3**, in aggiunta ai requisiti generali è richiesta la specializzazione in Psichiatria.
- d) **Per i laureati in Psicologia delle aree indicate nelle lettere da a) a e) dell'art. 3**, in aggiunta ai requisiti generali è richiesta:
 - 2. Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;
 - 3. Iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi.
- e) **Per i laureati in Servizio sociale e politiche sociali o lauree equipollenti delle aree indicate nelle lettere da a) a e) dell'art. 3**, in aggiunta ai requisiti generali è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale degli Assistenti sociali.

Articolo 6

È richiesto inoltre che gli esperti abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano condotto studi o ricerche afferenti all'area richiesta in Italia o all'estero;
- b) abbiano condotto attività di monitoraggio di strutture di privazione della libertà in Italia o all'estero;
- c) abbiano maturato un'esperienza attinente al profilo svolto presso amministrazioni pubbliche o presso enti privati accreditati dalle Regioni;



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- d) abbiano esperienza professionale documentabile per almeno due anni nel settore attinente all'area richiesta;
- e) abbiano effettuato pubblicazioni su riviste scientifiche attinenti al profilo, nel settore della privazione della libertà.

Articolo 7

Per essere ammessi all'elenco degli esperti del Garante nazionale, occorre presentare la domanda compilata secondo il modulo allegato al presente avviso, corredata dei seguenti documenti:

- a) il curriculum vitae in formato europeo;
- b) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Articolo 8

La domanda di inserimento nell'elenco degli esperti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dovrà essere inviata al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: prot.segreteria@cert.garantenpl.it.

Articolo 9

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e trattati ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria per accedere all'elenco degli esperti del Garante nazionale.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10

Nella domanda di inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui all'articolo 7 il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione:

- a) l'impegno alla riservatezza con riferimento alle informazioni di cui si verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività conseguenti all'incarico presso il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- b) di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che derivano dall'incarico presso il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- c) l'insussistenza di incompatibilità con l'attività di esperto per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Articolo 11

L'attività di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato ed è svolta a titolo gratuito.

Agli esperti, per lo svolgimento degli incarichi conferiti, è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero con le modalità e i limiti previsti per il personale dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web ufficiale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Roma, 5 novembre 2018

Mauro Palma